



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 828 DEL REGISTRO GENERALE

* * * * *

N° 16 DEL 30-03-2021 REGISTRO DEL 9° SETTORE RISORSE UMANE

UFFICIO: UFFICIO STIPENDI

<i>Oggetto:</i>	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART. 67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2021.
-----------------	---

CIG:

Il Dirigente

VISTO il vigente provvedimento sindacale n. 20 del 08/02/2021 di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi, rinnovo e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle funzioni direttive e di gestione integrative;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 62 del 30/12/2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati;

PREMESSO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto

per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;*

CONSIDERATO che per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33

comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO CHE il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è temperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

ACCERTATO che per l’anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è pari ad € 319.201,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.171,44;

CHE per l’anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell’01/01/2021 pari a n. 142 unità, il limite all’ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **319.201,17**, in applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATA la D.D. n. 4 del 22/02/2021 n. 469 R.G. con la quale si è provveduto, per l’anno 2021, alla costituzione del Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2 del sopracitato contratto di lavoro, in € **323.845,28** di cui € **307.419,78**, soggette al rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l’anno 2016 ed €**16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle

norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CONSIDERATO altresì che necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste nel Bilancio 2021, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione a firma della scrivente, quale Responsabile Risorse Umane, prot. n. 4775 del 22/02/2020 e di sollecito prot. n. 6125 del 05/03/21 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

RICHIAMATE le comunicazioni di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 2021, giusta nota trasmessa dal Responsabile Risorse Umane prot. n. 4976 del 23/02/2021, nota del Responsabile Affari Generali prot. n. 5081 del 24/02/2020 e successive note n. 6185 del 5/03/21 e n. 6478 del 9/03/21, nota del Responsabile Servizi Demografici n. 6609 del 10/03/21, nota del Responsabile Pubblica Istruzione prot. n. 5210 del 25/02/2021, nota del Responsabile Settore Vigilanza prot. n. 5256 del 25/02/21 e successiva di integrazione nota prot. n. 6673 del 11/03/2021, nota del Responsabile Gestione Finanziaria prot. n. 5082 del 24/02/2021, nota del Responsabile LL.PP prot. n. 6846 del 12/03/21 e successiva 7142 del 16/03/21, nota del Responsabile Sociali prot. n. 6667 dell'11/03/21, nota del Responsabile Urbanistica prot. n. 6477 del 09/03/21, nota del Responsabile Protezione Civile prot. n. 6476 del 09/03/2021 ;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3 C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2021, è quantificato in complessivi € 149.942,66 di cui €12.572,23 soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €137.370,43 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

RITENUTO, pertanto costituire, per l'anno 2021, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi **€149.151,82**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile , di cui € **12.572,23** ridotte proporzionalmente ad € **11.781,39** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno , ed € **137.370,43** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2021 è costituito complessivamente in € **472.997,10** di cui € **319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **153.795,93** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2021 – Parte stabile e variabile, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità

all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2021, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

RITENUTO altresì di demandare ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il collaboratore intervenuto nell'istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, esecutore servizi vari, B-B1, Ufficio Risorse Umane, Sig.ra Costantino Ornella;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare l'assenza del conflitto di interesse e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Settore e al collaboratore intervenuto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:

DI COSTITUIRE per l'anno 2021 il Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 - Parte stabile, quantificato in complessivi **€323.845,28** di cui **€307.419,78** soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, giusto prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI COSTITUIRE per l'anno 2021 il Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi **€ 149.151,82**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 12.572,23** ridotte proporzionalmente ad **€ 11.781,39** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€ 137.370,43** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DI DARE ATTO infine, della costituzione complessiva, per l'anno 2021, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti

pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

DI IMPEGNARE l'ulteriore somma di € **1.172.76** con imputazione alla Missione 1 – programma - Programma 11 ex cap. 2846, oltre la spesa per contributi previdenziali di €**279,12** alla Missione 1 - Programma 11 ex cap. 2847 e la spesa per IRAP di € **99,68** alla Missione 1 - Programma 11 - ex cap. 2847 art. 1 del corrente bilancio di previsione;

DI DESTINARE le suddette risorse pari a complessivi € **472.997,10**, così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

DI DARE ATTO che, per l'anno 2021, la somma di € **147.979,06** oltre oneri riflessi, inerente il Fondo Risorse finanziarie parte variabile, risulta stanziata e da impegnare, in relazione alle risorse specificatamente assegnate a ciascun settore, con i rispettivi atti dirigenziali dei competenti Responsabili di Settore nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021;

DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE, altresì, che la spesa è esigibile dal corrente anno;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 21/05/2018 dell'anno 2019, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DI STABILIRE di richiedere il rilascio di parere in merito al Collegio dei Revisori dei Conti;

DI DISPORRE la trasmissione della presente alle OO.SS ed alle R.S.U.

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione della presente al Servizio Finanziario, per quanto di competenza.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa **CASTRO NATALINA**

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

IMPEGNO DI SPESA							
N.		377		sub	Anno 2021	del 31-03-2021	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 2846	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 1010801	<i>SIOPE</i> 1103	<i>Descrizione capitolo:</i> FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI			
<i>Causale impegno</i>		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.					
<i>Importo operazione</i>		€. 1.172,76					

IMPEGNO DI SPESA							
N.		378		sub	Anno 2021	del 31-03-2021	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 2847	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 1010801	<i>SIOPE</i> 1111	<i>Descrizione capitolo:</i> CONTRIBUTI OBBLIGATORI			
<i>Causale impegno</i>		CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.					
<i>Importo operazione</i>		€. 279,12					

IMPEGNO DI SPESA							
N.		379		sub	Anno 2021	del 31-03-2021	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 2847	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 1010807	<i>SIOPE</i> 1701	<i>Descrizione capitolo:</i> I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			
<i>Causale impegno</i>		IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.					
<i>Importo operazione</i>		€. 99,68					

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

(Firmato elettronicamente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 01-04-2021 al 16-04-2021, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. 1232

Lì 17-04-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 1232

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01-04-2021 al 16-04-2021 registrata al n.1232 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì 17-04-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio